CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 32821/2026
Roma, lì, 03/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2509/2026
GIORGIO POSCIA		CC - 04/06/2026
STEFANO APRILE		R.G.N. 8863/2026
GAETANO DI GIURO	- Relatore -	
ANGELO VALERIO LANNA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
[redacted]
avverso l'ordinanza del 17/12/2025 della Corte d'appello di Catanzaro.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del dott. Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [redacted], finalizzata alla riduzione del *quantum* confiscabile nei confronti del suddetto nella misura corrispondente alla quota parte (1/3) dell'utile d'impresa effettivamente percepito.

2. Avverso tale ordinanza [redacted], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 322 *ter* cod. pen., per avere il giudice disatteso l'incidente di esecuzione omettendo di confrontarsi adeguatamente con il merito della domanda tendente ad una riduzione del *quantum* confiscabile per equivalente.

Si rileva che il ricorrente non muoveva censure alla legittimità e/o alla definitività del capo afferente alla confisca disposta dai Giudici del merito a

Firmato Da: GAETANO DI GIURO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

seguito della condanna anche per il delitto di autoriciclaggio, ma chiedeva di limitare la portata afflittiva del provvedimento ablatorio sulla scorta dell'elaborato tecnico prodotto e dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che individuano detta portata nel valore equivalente al profitto del reato effettivamente perseguito dal singolo autore dell'illecito.

Osserva il difensore che la confisca eseguita sui beni di [redacted] che di fatto implica erroneamente un rapporto di solidarietà fra i tre condannati per la totalità dell'importo oggetto del provvedimento ablatorio in esame, determina l'apprensione di una quantità di beni evidentemente superiore rispetto al profitto del reato concretamente conseguito dal predetto ricorrente, disattendendo, oltre che la prescrizione dell'art. 648 *quater,* secondocomma, cod. pen., che dispone la confisca di una quantità di beni equivalente al prodotto, al profitto o prezzo del reato, anche la granitica *regula juris* secondo cui la *ratio* della confisca per equivalente è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa.

Aggiunge che la Corte territoriale, al fine di scongiurare l'illegittimità della confisca in eccesso (secondo i calcoli degli utili di impresa percepiti dai fratelli [redacted] operati dal consulente tecnico), avrebbe dovuto in primo luogo escludere il vincolo di solidarietà tra [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], in ossequio al principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in tema di confisca per equivalente con la sentenza n. 13783 del 2024, che prevede che, nel caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, solo nell'ipotesi di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti eguali.

Lamenta la difesa che in relazione alla confisca per equivalente disposta dai Giudici del merito per la somma complessiva di euro 961.279,12, quale valore dell'intera operazione commerciale posta in essere dai tre concorrenti nel reato, la Corte territoriale avrebbe dovuto ricalcolare l'importo oggetto del provvedimento ablatorio, escludendo i costi sostenuti dalla Trivellazioni Speciali s.r.l. facente capo ai [redacted], procedere alla delimitazione dell'effettiva quota di arricchimento del singolo concorrente quale provento del reato, circoscrivere la confisca esclusivamente a tali importi e, solo in assenza di parametri di separazione dei profitti tratti singolarmente dai concorrenti, ripartire la somma in parti eguali tra i correi, confiscando in via diretta i singoli beni da ciascuno posseduti in misura proporzionale all'ammontare del profitto da ciascuno conseguito.

Insiste per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Firmato Da: GAETANO DI GIURO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Premette la Corte di appello di Catanzaro che: - il Tribunale di Catanzaro, con sentenza emessa il 15/12/2021, ha dichiarato [redacted] colpevole del reato di cui agli artt. 81, 512-*bis* e 416-*bis.*1 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, nonché ha ordinato nei confronti dello stesso, di [redacted] e di [redacted], in solido tra loro, la confisca di denaro, o, in caso di mancanza o di insufficienza di denaro, di beni mobili o immobili nella loro disponibilità fino al raggiungimento della somma di euro 961.279,12 in relazione al capo 9) dell'imputazione; - avverso tale capo di imputazione l'odierno istante non ha proposto appello, di guisa che sul punto si è formato il giudicato; - la medesima Corte con sentenza del 6/03/2023, nel rideterminare la pena inflitta a [redacted] nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione, ha confermato "l'applicazione delle conseguenti pene e sanzioni accessorie e misure di sicurezza"; - il procedimento *de quo* è stato poi definito con sentenza della Corte di cassazione n. 12694 del 22/02/2024 che ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati.

Muovendo da tali premesse, detta Corte rigetta l'istanza, rilevando che [redacted] ha invocato, in sede di esecuzione, la modifica di un provvedimento definitivo, atteso che già in primo grado era stata disposta la confisca in solido tra gli imputati e che sul punto si è formato giudicato progressivo stante il mancato appello e la conferma delle pene accessorie nei successivi gradi di giudizio.

Sottolinea che d'altronde, per pacifico insegnamento di legittimità, la statuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile con cui sia stata disposta la confisca, ha efficacia di giudicato e non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al giudizio e non abbiano proposto impugnazione.

Tali argomentazioni dell'ordinanza impugnata risultano scevre da vizi logici e giuridici, mentre devono ritenersi infondate le censure difensive, in quanto nel caso in esame la revoca, *rectius* la limitazione della confisca non viene invocata dal terzo estraneo al giudizio di cognizione, ma dalla parte che ha potuto e comunque avrebbe potuto sollevare le medesime questioni in detto giudizio e che non può più rimettere in discussione la decisione in materia di confisca, che resta intangibile per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato in data 22/02/2024.

Se è vero che la Corte di cassazione ha affermato che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel

Firmato Da: GAETANO DI GIURO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01) e che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 03), è anche vero che nel caso in esame si è formato il giudicato in punto di confisca e sulla solidarietà tra i fratelli [redacted], mai contestata nel giudizio di merito, ancor prima dell'affermazione di detti principi in composizione qualificata.

Diversamente da quanto ritenuto col ricorso non può parlarsi di misura illegale.

Questa Corte ha, invero, utilizzato la nozione di illegalità o quando la misura della pena, per quantità e specie, non avrebbe mai potuto essere irrogata in danno dell'imputato (quindi non si pone alcun problema di motivazione, ma di insanabile contrasto tra la previsione di legge e la decisione) o quando, per effetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale, è mutata la cornice normativa entro la quale realizzare l'operazione dosimetrica (su entrambi i punti si vedano, ad es., Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 2836889 – 01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; più di recente Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214-02).

La decisione in punto di confisca adottata nel caso in esame non è *ex se* contrastante col dato normativo, posto che il ricorrente ben potrebbe avere conseguito il profitto del reato per intero o in misura superiore al terzo, ciò che rappresenta questione di merito che avrebbe dovuto essere prospettata al giudice della cognizione.

Vi è solo una modifica dei criteri di interpretazione della norma che nasce da una decisione delle Sezioni Unite intervenuta dopo il giudicato che resta intangibile in quanto non incorre nelle ipotesi di illegalità sopra evidenziate.

Ne deriva che a seguito di confisca, diretta o per equivalente, disposta in sede di cognizione, con sentenza irrevocabile, a carico dei coimputati in solido tra loro, per importo corrispondente al profitto del reato, non può essere richiesta la riduzione del *quantum* confiscabile in corrispondenza delle quote di arricchimento percepite dai singoli.

Del resto, come evidenziato da Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, P.g. in proc. Beschi, Rv. 246651 - 01, sussiste un divario strutturale tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, tenuto conto delle peculiarità di

Firmato Da: GAETANO DI GIURO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

accertamento giudiziale a contenuto limitato di quest'ultimo, che ostano ad una trasposizione *tout court* di concetti e istituti propri del processo penale di cognizione, contraddistinto dall'accertamento del fatto oggettivo e dalla sua riferibilità all'imputato. In questa prospettiva, si colloca la nozione di giudicato esecutivo, impiegata non in senso tecnico ma in senso convenzionale, per certificare il limitato effetto autoconservativo di un accertamento *rebus sic stantibus* e sul quale, a differenza del giudicato di cognizione, può incidere il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ma solo nel senso che esso, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, di una richiesta precedentemente rigettata.

Le superiori considerazioni dimostrano che il caso in esame non è sovrapponibile a quello esaminato da Sez. 1, n. 2546 del 13/11/2025, dep. 2026, Ruggiero, Rv. 289301 – 01, nel quale la confisca era stata disposta in sede esecutiva e non dal giudice della cognizione.

A questo riguardo, va aggiunto che, anche in ambito certamente penale, Corte cost., sent. n. 230 del 2012, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna (nonché del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), anche il «mutamento giurisprudenziale», determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato, ha svolto una serie di considerazioni, di rilievo nel caso di specie, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In particolare, si è osservato che «non può ritenersi manifestamente irrazionale che il legislatore, per un verso, valorizzi, anche in ossequio ad esigenze di ordine costituzionale, la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, e delle Sezioni unite in particolare – postulando, con ciò, che la giurisprudenza successiva si uniformi «tendenzialmente» alle decisioni di queste ultime – e, dall'altro, ometta di prevedere la revoca delle condanne definitive pronunciate in relazione a fatti che, alla stregua di una sopravvenuta diversa decisione dell'organo della nomofilachia, non sono previsti dalla legge come reato, col risultato di consentire trattamenti radicalmente differenziati di autori di fatti analoghi. L'orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite "aspira" indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma – come lo stesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo «tendenziali», in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente "persuasivo". Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di

Firmato Da: GAETANO DI GIURO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell'organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l'onere di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto. In questa logica si giustifica, dunque, il mancato riconoscimento all'*overruling* giurisprudenziale favorevole della capacità di travolgere il principio di intangibilità della *res iudicata*, espressivo dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti: esigenza il cui fondamentale rilievo – come lo stesso rimettente ricorda – è ampiamente riconosciuto anche nell'ambito dell'Unione europea (Corte di giustizia, sentenze 22 dicembre 2010, C-507/08, Commissione contro Repubblica slovacca; 3 settembre 2009, C-2/08, Fallimento Olimpiclub s.r.l.; 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer). Al fine di porre nel nulla ciò che, di per sé, dovrebbe rimanere intangibile – il giudicato, appunto – il legislatore esige, non irragionevolmente, una vicenda modificativa che determini la caduta della rilevanza penale di una determinata condotta con connotati di generale vincolatività e di intrinseca stabilità (salvo, nel caso di legge abrogatrice, un eventuale nuovo intervento legislativo di segno ripristinatorio): connotati che la vicenda considerata dal giudice a quo, di contro, non possiede».

La citata Corte cost., sent. n. 230 del 2012 aggiunge, peraltro, alcune considerazioni sulla distinzione tra gli effetti discendenti dalla irrevocabilità della pronuncia resa dal giudice della cognizione e il cd. «giudicato esecutivo» o il cd. «giudicato cautelare», in cui ricorrono semplici preclusioni processuali inerenti a decisioni rese *rebus sic stantibus.*

2.Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [redacted] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 04/06/2026

Il Consigliere estensore
GAETANO DI GIURO

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

Firmato Da: GAETANO DI GIURO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f